



**COMUNE DI TURBIGO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO**

**N. 418**  
**del**  
**23/09/2024**

**OGGETTO :**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, SERVIZIO "VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - CIG:B322D3FD22

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -  
C.F.86004290150 - Sito: [www.comune.turbigo.mi.it](http://www.comune.turbigo.mi.it) E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

## IL RESPONSABILE D'AREA

- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 44 dell'11/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;
- **Vista** la deliberazione n. 7 del 12/01/2024 con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026
- **Vista** la deliberazione di C.C. n.20 del 29/07/2024 relativa all'aggiornamento DUP 2024-2026;
- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I.N. 5273 del 02/04/2024 attribuzione della posizione organizzativa AREA 4 TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;

**Premesso** che, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001, si rende necessario effettuare periodicamente (ogni 2 o 5 anni in base al tipo di impianto) regolari verifiche agli impianti di messa a terra degli immobili di proprietà comunale da parte di un organismo accreditato al Ministero dello Sviluppo Economico;

- **Rilevata**, dunque, l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

• **Dato atto:**

-che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

° l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra elettrici dei seguenti immobili di proprietà comunale:

- a) SCUOLA MATERNA (SCUOLA DELL'INFANZIA) – VIA PLATI, 12 20029 Turbigo (MI);
- b) SCUOLA ELEMENTARE (SCUOLA PRIMARIA) – VIA GIULIO CESARE, 2 20029 Turbigo (MI);
- c) SCUOLA MEDIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) – VIA TRIESTE. 23 20029 Turbigo (MI);
- d) UFFICI - MUSEO - VIA ROMA, 1 20029 Turbigo (MI);
- e) CAMPO SPORTIVO - VIA ARBUSTA, 20029 Turbigo (MI)

°il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al mantenimento efficiente degli immobili di proprietà comunale;

° vista l'offerta pervenuta dalla ditta OSMIO SRL, P.IVA/CF 12318900011, con sede in Via Eusebio Bava 50, 10124 – Torino – (ns. prot. n. 0014081 del 17/09/2024) per un importo complessivo di euro: 2.176,20 IVA di legge **inclusa**, di cui euro 1.710,00 imponibile + euro 376,20 IVA al 22 % + euro 90,00 quota INAIL al 5 % fuori campo IVA);

°la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, co. 1, è quella scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

°la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

°le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

•**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2, del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

•**Appurato:**

-che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità: “ (...) *b*) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- che, ai sensi dell'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti), “1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”;

- che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che, ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

• **Tenuto conto** che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al nuovo codice dei contratti;

•**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 co. 450 della Legge n.296/2006;

•**Precisato:**

-che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

•**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

•**Visti:**

-l'istruttoria informale a cura del RUP;

- l'offerta n. 187/2024 del 12/09/2024 Prot. n. 188/2024 (ns. prot. n. 0014081 del 17/09/2024) inviata dalla Ditta OSMIO Srl con sede legale in via Eusebio Bava 50 – 10124 Torino

-l'esito della predetta istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione anche al principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

•**Ritenuto** di affidare alla ditta OSMIO s.r.l , con sede legale in Torino, in via Eusebio Bava n.50 (P. Iva 12318900011) le attività in parola per un importo complessivo di euro: 2.176,20 IVA di legge **inclusa**, di cui euro 1.710,00 imponibile + euro 376,20 IVA al 22 % + euro 90,00 quota INAIL al 5 % fuori campo IVA);

in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

•**Considerato che:**

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 è la sottoscritta Responsabile del Servizio;

-il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del co. 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

-l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

-l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

•**Dato atto**

- che è stato acquisito tramite PAD SINTEL il CIG: : B322D3FD22;

- che trattandosi di contratto di importo inferiore a euro 40.000,00 non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

- che il DURC emesso da INPS protocollo n. 42041093 del 26/07/2024 e con validità fino al 23/11/2024, acquisito, attesta la regolarità contributiva;

- che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, rese dall'operatore economico ai fini dell'affidamento, verranno effettuati a campione secondo le modalità e i parametri oggettivi predeterminati con determina n. 514 del 30/10/2023.

- che il Titolare del Trattamento Dati ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;

- che il Comune di Turbigo ha conferito incarico per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), alla CRES LT s.r.l. di Bergamo;

•**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

•**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, anche ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, anche quale RUP;

•**Visti:**

- il D.Lgs. agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153,183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. 36/2023 (ed ex art. 225 del D. Lgs. 36/2023, per la parte ancora in vigore il D.Lgs. 50/2016);
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra,

- 1) di affidare l'incarico in parola, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023, alla ditta OSMIO s.r.l , con sede legale in Torino, in via Eusebio Bava n.50 (P. Iva 12318900011);
- 2) Di assumere pertanto l'impegno di spesa per un importo complessivo di euro: 2.176,20 IVA di legge **inclusa**, di cui euro 1.710,00 imponibile + euro 376,20 IVA al 22 % + euro 90,00 quota INAIL al 5 % fuori campo IVA);  
sul Bilancio di Previsione armonizzato 2024/2026, annualità 2024, alla missione 01 – programma 05 – titolo 1 – macroaggr. 103 – C.P.F. U.1.03.02.09.008 (Cap. 300/04);
- 3) di dare atto che la quota di IVA pari ad euro 376,20 viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario del Servizio Ragioneria;
- 4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo alla ditta affidataria e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto che, ex art.18 del D. Lgs. n.36/2023, si concretizzerà in uno scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- 5) di dare atto che le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti verrà effettuato mediante le modalità predeterminate con determina n. 514 del 30/10/2023;
- 6) di dare atto che il CIG, attribuito al presente affidamento, è: B322D3FD22;
- 7) di dare atto che il DURC acquisto attesta la regolarità contributiva del professionista;
- 8) di dare atto che per le attività di natura professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 D.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. N. 3 del 05-03-2008 dell'Autorità VV LL PP).
- 9) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 10) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ex art.18 del D. Lgs. 36/2023;
- 11) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 12) di esprimere, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis , comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL);
- 13) di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line a cura dell'ufficio;
- 14) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi

in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Firmato digitalmente**  
**BETTETINI Francesca**